



COMUNE DI MALESCO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

COPIA

SERVIZIO: TECNICO MANUTENTIVO

N. 102 Reg. Anno 2011

Oggetto: Affidamento incarico progettazione e Direzione Lavori di realizzazione campo da calcetto – CIG ZE60095B82

DETERMINAZIONE

Assunta il giorno dieci del mese di giugno dell'anno duemilaundici

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nominato con provvedimento del Sindaco in data 09.06.2009, ai sensi dell'art. 109 comma 2 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 24.05.2011 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2011;

Accertata la disponibilità effettiva relativamente all'intervento di spesa riportato nella parte dispositiva della presente determinazione.

Evidenziato che nel programma degli investimenti 2011 allegato al bilancio di previsione 2011 approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 24.05.2011 è previsto di utilizzare i fondi di ristorno fiscale frontalieri anno 2008 assegnati dalla Comunità Montana delle Valli dell'Ossola per finanziare la realizzazione di un campo da calcetto;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24.05.2011 con cui è stato approvato contratto con la Parrocchia San Pietro e Paolo di Malesco per la concessione in comodato del terreno censito al fg. 12 mapp. 401 da adibire a campo da calcetto;

Considerato che occorre procedere alla progettazione preliminare, definitiva-esecutiva ed alla Direzione Lavori ed eventuale coordinamento della sicurezza dell'intervento suddetto, mediante conferimento di incarico professionale esterno, in considerazione di assenza nell'organico dell'Ente di personale tecnico abilitato allo svolgimento di dette mansioni;

Atteso che l'importo presunto della prestazione professionale ammonta a circa € 5.000=;

Visto l'art.125 comma 11 del D.Lgs. n.163/2006 secondo cui per servizi e forniture di importi inferiori a ventimila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Servizio;

Visti gli artt. 16 lett. ee) e 19 comma 5 del Regolamento Comunale delle spese in economia secondo cui per l'affidamento di servizi di progettazione DL coordinatore 494/96 sino all'importo di € 20.000= è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Servizio;

Vista inoltre la determinazione n.4/2007 del 29.03.2007 con cui l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici ha confermato il suddetto orientamento;

Visto che al fine di procedere alla redazione del progetto per la realizzazione del campo da calcetto sono stati presi contatti con il Geom. Barbieri Elena di Santa Maria Maggiore la quale si è resa disponibile a svolgere l'incarico;

Visto il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

1. Di affidare per i motivi espressi in narrativa alla Geom. Barbieri Elena di Santa Maria Maggiore l'incarico per la redazione della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, DL. ed eventuale coordinamento sicurezza dei lavori di realizzazione campo da calcetto in Malesco Capoluogo fg. 12 mapp.401 per un importo complessivo di € 40.000=
2. Di dare atto che l'incarico è regolato da apposito disciplinare allegato alla presente determinazione;
3. Di finanziare l'opera e le spese tecniche con i fondi indicati in premessa e con imputazione all'intervento 2060201 cap.10 del bilancio corrente.

Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. Antonella Salina

Visto: di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione reso ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000

Data: 10.06.2011

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Sartori Paola

**DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE PER
LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO DA CALCETTO**

ART. 1

Il Comune di Malesco, in seguito detto Committente, affida al Geom. Barbieri Elena di Santa Maria Maggiore, in seguito detto Professionista, incarico per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori di Realizzazione campo da calcetto per una spesa complessiva di € 40.000= ogni onere compreso.

Qualora l'opera ricada nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n.494/96, il Professionista suddetto viene inoltre designato quale coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.

ART. 2

1 - Il Professionista si impegna a svolgere il presente incarico direttamente ed avvalendosi di collaboratori qualificati ai quali lo stesso impartirà le istruzioni opportune: tutte le responsabilità relative all'incarico di cui al presente disciplinare restano in capo al professionista di cui sopra che si assume tutti gli oneri e compensi conseguenti dovuti per le prestazioni di detti collaboratori.

ART. 3

1 - L'incarico si intende conferito nel rispetto delle vigenti disposizioni di Legge. In tal senso il professionista incaricato con la firma della presente convenzione dichiara sotto la propria responsabilità:

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni che vietino l'esercizio della libera professione o la assunzione dell'incarico;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni che impediscono di poter contrarre con la Pubblica Amministrazione.

2 - Il professionista incaricato ha l'obbligo di notificare immediatamente il Comune qualora talune di tali condizioni dovesse verificarsi durante l'espletamento dell'incarico.

3 - Il Comune si riserva la facoltà di accertare in qualsiasi momento la mancanza di cause ostative all'incarico in capo al professionista. In caso di accertamento d'ufficio di alcuna di tali cause senza che il professionista ne abbia data immediata notizia, l'incarico si intenderà risoluto di diritto mediante la semplice comunicazione scritta e senza ulteriori formalità ed il professionista non potrà vantare pretesa alcuna nei confronti del Comune.

ART. 4

1 - L'incarico dovrà consistere nella redazione del progetto dell'opera nei livelli previsti dall'art. 93 del D.Lgs. n.163/2006 e dal Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n.554/1999 secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, così da essere considerato, a tutti gli effetti, completo.

2 - Fra gli elaborati di progetto sono compresi il Piano di sicurezza e di coordinamento previsto dall'art. 12 del D.Lgs. n. 494/96 predisposto per l'invio agli Enti ed organi competenti.

3 - Il Capitolato Speciale d'Appalto dovrà fra l'altro:

- a) precisare dettagliatamente il termine entro cui deve essere data inizio ai lavori, con le relative sanzioni in caso di inosservanza;
- b) evidenziare come ogni sospensione o proroga dei lavori deve essere approvata per iscritto dal Coordinatore Unico o dal Responsabile del Procedimento sulla base di documentazione giustificativa predisposta dalla Direzione Lavori;
- c) richiamare le nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale di cui alla Legge 19.03.1990, n. 55 (art. 18 ecc.);
- d) rinviare a quanto espressamente previsto dall'art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006 per quanto concerne le varianti in corso d'opera;
- e) contenere le prescrizioni di cui all'art. 9 del D.P.C.M. 10.01.1991, n. 55.

4 - Ogni stato di avanzamento dovrà esplicitamente indicare che i lavori contabilizzati rientrano tra quelli del progetto originario, sia per quantità, tipologia e prezzi. Così per la contabilità finale.

5 - Sarà facoltà del professionista proporre al committente, come previsto dall'art.5 del D.Lgs.494/96 la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle Imprese o la risoluzione del contratto, qualora l'Impresa appaltante non ottemperi alle prescrizioni contemplate dal piano di sicurezza redatto in fase di progettazione ed alle sue eventuali modifiche apportate in fase di esecuzione dell'opera.

ART. 5

1 - Gli elaborati comunque prodotti devono uniformarsi ai principi sia di tutela ambientale, sia di ogni altra tutela del pubblico interesse previsti dall'ordinamento giuridico, oltre che alla specifica legislazione di riferimento.

2 - La relazione tecnica dovrà attestare la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie nonché l'esistenza, o la non necessità, dei nulla-osta di conformità alle norme di sicurezza sanitarie, ambientali e paesaggistiche.

3 - Dovranno pure essere indicate le modalità di appalto, a corpo o a misura e miste.

4 - I diversi livelli di progetto devono essere comprensivi di tutti gli elaborati principali e di dettaglio previsti dalle disposizioni vigenti. Il calcolo della quantità delle opere deve essere effettuato con particolare accuratezza, tenuto conto di quanto prescritto in materia di varianti in corso d'opera. I prezzi unitari applicati devono essere stabiliti in base ad analisi accurate, documentate negli atti progettuali, che assicurino la buona esecuzione dell'opera alle condizioni economicamente più convenienti per l'Ente;

5 - Il quadro economico del progetto deve comprendere:

- a) l'importo dei lavori a base d'asta, determinato con i criteri di cui al precedente comma;
- b) l'importo delle opere e fornitura che l'Amministrazione intende eseguire in economia o con appalto a ditte specializzate. In tale caso gli atti progettuali devono risultare comprensivi dei relativi elaborati tecnici e perizie;
- c) l'importo per le spese tecniche di progettazione, direzione, contabilità lavori e di coordinatore in materia di sicurezza cantiere;
- d) l'importo delle spese tecniche per indagini geologiche, statistiche, ambientali, ritenute necessarie e non comprese fra quelle di cui alla lettera c);
- e) l'importo delle spese per le aree e gli altri beni da occupare da acquistare per l'esecuzione dell'opera progettata, compreso ogni onere necessario;
- f) una quota per spese impreviste.

ART. 6

1 - Il professionista si impegna a consegnare all'Amministrazione Comunale n.3 copie del progetto preliminare definitivo completo di tutti gli elaborati, disegni e calcoli, relazioni, entro il 25.11.2009

2 - Per ogni giorno di ritardo sarà applicata la penale di € 25,82= sui compensi spettanti.

3 - Il ritardo di oltre un mese rispetto al termine sopra assegnato comporterà il recesso dell'incarico, ipso iure, da parte dell'Amministrazione Comunale e il professionista non avrà diritto in tal caso, a nessuna spettanza nei confronti del Comune, che anzi potrà eventualmente, ove del caso, rivalersi per eventuali danni subiti a causa dell'inadempienza del professionista.

4 - Il professionista si impegna ad introdurre negli elaborati tutte le modifiche ed integrazioni che siano ritenute necessarie dal Committente e dalle autorità competenti (VV.FF. - Regione - ecc.) fino alla definitiva approvazione del progetto.

ART. 7

1 - I compensi relativi al presente incarico saranno preventivati nell'importo globale della spesa progettuale e saranno determinati e quantificati a norma delle tariffe professionali vigenti con applicazione di una riduzione percentuale sui minimi di tariffa del 20% ai sensi della Legge n. 155/89.

2 - La parcella delle competenze non potrà superare gli importi di cui al 1 comma ed il Professionista nulla potrà pretendere oltre a quanto esposto nel quadro economico della spesa riferentesi al progetto originariamente approvato, salva l'approvazione di perizie di varianti ai sensi di legge.

ART. 8

1 - Il Committente fornirà al professionista tipi, disegni, rilievi ed altri elaborati che facilitano il compito nella redazione del progetto.

2 - Tutte le spese necessarie per lo svolgimento del presente incarico, compresi i sopralluoghi, restano a totale carico del professionista.

3 - Resta a carico del professionista ogni eventuale verifica con le autorità tutorie per l'approvazione del progetto.

ART. 9

1 - Il progetto dovrà essere considerato come unitario ed unico, anche se per maggior chiarezza dovesse essere suddiviso per tipologie di interventi.

2 - L'eventuale calcolo di cementi armati o altre prescrizioni tecniche specialistiche dovranno essere preventivate in Capitolato Speciale d'Appalto come a carico dell'Impresa appaltatrice, così come il relativo collaudo.

ART. 10

Il progetto resterà di piena ed assoluta proprietà del Comune di Malesco, al professionista restano comunque tutti e pieni i diritti d'autore.

ART. 11

1 - Il recesso dell'incarico da parte del progettista nella fase di progettazione, comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni provocati.

ART.12

Il Comune si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento il presente incarico dietro pagamento a favore del professionista delle spese sostenute e del compenso per l'opera svolta sino al momento della revoca e utilizzazione del lavoro effettivamente svolto sino a tale momento da parte del Comune.

ART.13

Il professionista dovrà produrre a far data dell'approvazione del progetto esecutivo una polizza di responsabilità civile professionale, resa ai sensi dell'art.111 del D.Lgs. n.163/2006 riferita al progetto approvato che preveda un massimale non inferiore al 10% dell'importo dei lavori progettati. La polizza non potrà prevedere franchigie.

ART. 14

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Comune ed il Tecnico incaricato sarà devoluta al giudizio di un collegio arbitrale di tre membri uno scelto dall'Amministrazione Comunale, uno dal Tecnico incaricato ed il terzo dal Presidente del Tribunale competente.

ART. 15

Ogni inadempimento, totale o parziale, delle clausole convenute con la presente convenzione, comporterà la risoluzione del contratto senza ulteriori formalità e con semplice raccomandata.

ART. 16

1 - Con la firma per accettazione resa sulla presente convenzione da parte del professionista, si intendono specificatamente approvate le condizioni sopra esposte anche ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del Codice Civile.

Malesco, li

IL COMMITTENTE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr.Antonella Salina

PER ACCETTAZIONE:
IL PROFESSIONISTA
Geom. Barbieri Elena

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line il giorno 22.06.2011 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Lì 22.06.2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SALINA Dr. Antonella

.....

Copia conforme all'originale
Malesco, lì 22.06.2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
SALINA Dr. Antonella